

**Azienda Sociale Sud Est Milano (ASSEMI)
Statuto modificato con deliberazione dell'Assemblea consortile
n. 13 del 28 novembre 2016**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
Costituzione**

1. Fra i Comuni di:

- Carpiano
- Cerro al Lambro
- Colturano
- Dresano
- Melegnano
- San Donato Milanese
- San Zenone al Lambro
- Vizzolo Predabissi

ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita, a seguito di specifica convenzione, una Azienda Speciale Consortile, denominata «**Azienda Sociale Sud Est Milano**», in breve «**A.S.S.E.MI.**» per la gestione di attività e l'erogazione di servizi affidati dagli enti locali soci, come definiti dal successivo art. 3.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. I Comuni soci mantengono la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del proprio territorio all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.

4. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

**Art. 2
Sede**

1. La sede legale dell'Azienda è in San Donato Milanese. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

2. L'Azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei Comuni soci.

**Art. 3
Oggetto sociale**

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata alla gestione di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-sanitari e sanitari e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona;
- la gestione di ulteriori attività e servizi conferiti nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci, con particolare attenzione alle fasce più fragili e bisognose della cittadinanza.

3. L'Azienda ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di diritto e bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico e dei bisogni sociali emergenti.

4. L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo

**Art. 4
Finalità**

1. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale in grado di contribuire a realizzare una rete locale integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- Creazione di un ambito di erogazione dei servizi specificamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'Azienda che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo l'Azienda è tenuta, nell'attuazione della gestione attraverso il piano programma annuale, ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano Sociale di Zona;
- Determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più esposte a rischio di emarginazione o marginali;
- Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
- Sviluppo dell'informazione, della comunicazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti dei fruitori, delle loro associazioni e delle formazioni sociali territoriali;
- Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella programmazione territoriale che nella progettazione e gestione dei servizi e degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

2. L'Azienda intrattiene, inoltre, rapporti attivi con le organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

**Art. 5
Gestione dei Servizi**

1. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche e economiche, nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
- attraverso servizi e prestazioni effettuate da terzi, acquisiti mediante il rispetto delle normative delle procedure riguardanti i contratti e gli appalti pubblici;

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 16 agosto 2017

2. Nella gestione dei servizi, l'Azienda può utilizzare, in via sussidiaria e non suppletiva, attività di volontariato individuale e/o associativo nel rispetto delle normative vigenti in materia;

Art. 6 Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile ha la durata di anni 20, coincidente con la data di stipula della Convenzione intercomunale di istituzione. Al termine finale l'Azienda è sciolta di diritto, e si procede alla sua liquidazione.

2. È facoltà degli Enti soci prorogarne la durata, per il tempo e secondo le condizioni indicate in apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.

TITOLO II RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 Diritti dei partecipanti

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita Aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
- la partecipazione ai risultati di gestione dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione indicati al successivo art. 12;
- il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.

3. Gli Enti consorziati acquistano le prestazioni erogate dall'Azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio.

4. I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Essi specificano le modalità con cui si determinano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art. 8 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione all'Azienda deriva da:
- conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 9;
 - conferimento di liquidità o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili.
 - conferimento di servizi annualmente affidati all'Azienda da ciascun Comune

2. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 9 Capitale di Dotazione

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferite inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisite nel corso dell'attività.

2. L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.

3. All'atto della costituzione o della successiva ammissione nella compagine sociale, i Comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'adesione, per un ammontare pari ad € 0,50 per abitante, come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto. (allegato n. 1).

4. Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale, i Comuni soci possono assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso o locazione. L'Ente conferente può stabilire un canone, concordandone l'importo in relazione alla redditività del bene stesso e del suo valore di mercato. I Comuni soci possono altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

5. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in comodato d'uso.

Art. 10 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Gli Enti soci sono titolari di un voto plurimo espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000, come indicato nell'allegata tabella di riparto. (allegato n. 2)

2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti soci sulla base di due criteri:

a) quota relativa alla popolazione residente in ciascun Comune associato = 400/1000

– I suddetti 400/1000 sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

b) quota relativa all'affidamento di servizi = 600/1000

– I suddetti 600/1000 sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente affidati all'Azienda da ciascun Comune;

– per il computo dei diritti di voto correlati all'affidamento di servizi fanno fede le risultanze del bilancio d'esercizio annuale dell'Azienda.

3. Gli aggiornamenti dei diritti di voto per la quota relativa all'affidamento dei servizi avvengono nella stessa seduta di approvazione del bilancio d'esercizio annuale e devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di ammissione di nuovi soci o di recesso.

4. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 11 Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di cui all'art. 10.

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- recessi
- nuove ammissioni

Nei suddetti casi, l'Assemblea dei soci, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio.

Art. 12 Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti soci provvedono al finanziamento dell'Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea.

2. Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun Comune e/o del consumo di servizi che ciascun Comune realizza, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.

3. Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai singoli servizi conferiti sono a carico esclusivamente dei Comuni conferenti.

Art. 13**Prestazione verso soggetti terzi**

Qualora la Legge lo consenta, l'Azienda ha facoltà di effettuare servizi per soggetti terzi nei limiti previsti dalle vigenti norme e se preventivamente autorizzata dai competenti organi.

Art. 14**Modalità di accoglimento di nuovi enti**

1. L'Ente che richiama l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea dei soci.

2. L'Assemblea delibera circa l'accoglimento o meno della richiesta di adesione con le modalità di cui al successivo art. 25. L'eventuale richiesta di accoglimento deve essere sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali degli enti soci.

3. All'atto dell'ammissione del nuovo Ente si procede all'assegnazione dei millesimi di voto al nuovo aderente e - contestualmente - al ricalcolo dei millesimi di voto spettanti a tutti gli enti già soci, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10.

Art. 15**Recesso**

1. È consentito il recesso da parte dei singoli Enti soci trascorsi almeno tre (3) anni dalla data di costituzione o di successiva adesione.

2. Il recesso deve essere formalizzato e notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea dei soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il recesso diviene effettivo dalle ore 0.00 del 1 gennaio dell'anno successivo.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente per la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante si applicano i criteri di cui all'articolo 16 comma 4.

Art. 16**Scioglimento**

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari, come indicato all'art. 7, co. 2 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

TITOLO III**GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE****Art. 17****Gli organi**

1. Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea dell'Azienda
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore
- l'Organo di Revisione

2. In ambito di governance delle reti sociali territoriali, all'Azienda può essere demandata l'attuazione degli indirizzi provenienti dagli strumenti di programmazione locale derivanti dall'Accordo di Programma per l'approvazione del Piano di Zona e dalle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci ivi previ-

sta, perseguendo la massima distinzione tra attività programmatica e attività gestionale.

Art. 18**Assemblea**

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico amministrativo e di raccordo con gli Enti soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente o dai loro delegati nel rispetto della Legge e dello Statuto comunale.

2. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e Comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.

3. Il Sindaco, o il suo delegato, decade dal mandato di rappresentanza degli Enti presso l'Azienda automaticamente, in caso di cessazione dalla carica.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla Legge e allo statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

5. I membri dell'Assemblea dei soci sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

6. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 19**Durata dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20**Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente gli Enti soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- Elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - Nomina il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione;
 - Determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - Nomina l'Organo di Revisione;
 - Stabilisce gettoni di presenza e indennità e gli emolumenti degli Amministratori e dell'Organo di Revisione nei limiti consentiti dalla Legge;
 - Determina finalità ed indirizzi strategici dell'Azienda Speciale, cui il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà attenersi nella gestione, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
 - Approva gli atti fondamentali ai sensi del comma 6 dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000, e in particolare:
 - il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda speciale;
 - il budget economico almeno triennale;
 - il bilancio di esercizio;
 - il piano degli indicatori di bilancio;
 - Nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa,
 - Autorizza prestazioni di servizi a favore di terzi conformemente a quanto previsto dall'art. 13.
2. Delibera inoltre in merito ai seguenti oggetti:
- Proposte di modifiche dello Statuto dell'Azienda da sottoporre a approvazione da parte dei Consigli comunali;
 - Richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
 - Proposte di modifica alla Convenzione istitutiva da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
 - Modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisione delle quote di partecipazio-

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 16 agosto 2017

ne da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;

- Proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
- Accoglimento di conferimenti di servizi, attività o capitali;
- Approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli Enti alle spese dell'Azienda;
- Carta dei Servizi;
- Criteri di formazione del costo dei servizi nell'ambito del Piano Programma Annuale;
- Convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le istituzioni del servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti pubblici;
- Modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
- Sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- Accensione di mutui;
- Approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;
- Acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21**Adunanze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce di norma due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile nonché per tutte le deliberazioni attinenti alla gestione ordinaria dell'Azienda.

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare, con contestuale messa a disposizione degli atti proposti.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, salvo quelle che comportino decisioni in merito a persone che sono adottate a scrutinio segreto.

4. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, su invito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato in seno al Consiglio di Amministrazione, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

5. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori, senza diritto di voto, nonché i rappresentanti delle formazioni sociali aderenti all'Accordo di Programma in adozione del Piano di Zona vigente.

6. Le sedute dell'Assemblea sono rese pubbliche nei modi determinati dall'Assemblea medesima.

Art. 22**Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante posta elettronica certificata ovvero via fax da inviarsi ai componenti, almeno 7 giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nel computo non viene conteggiato il giorno iniziale, mentre viene compreso il giorno finale.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale trasmissione degli atti, preferibilmente in formato informatico e il tipo di sessione.

In mancanza di formale convocazione, le deliberazioni si intendono validamente adottate allorché siano presenti tutti gli Enti soci e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In ogni caso non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.

Art. 23**Validità delle sedute**

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 700/1000 delle quote di partecipazione dell'Azienda definite sulla base dell'art. 10, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà degli enti soci.

Art. 24**Validità delle deliberazioni**

1. Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentativo, determinato ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti di aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei presenti purché raggiunga la qualificazione di 501 millesimi ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, fatti salvo i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

3. Gli Enti, che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito. In tal caso si detraggono per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che sono tenuti ad astenersi.

Art. 25**Deliberazioni assembleari a maggioranza qualificata**

1. È necessaria la maggioranza di 800/1000 quote di partecipazione dell'Azienda che rappresentino almeno la metà più uno dei Comuni aderenti per la validità delle seguenti deliberazioni:

- Nomina del Presidente dell'Assemblea dei soci e del Vice Presidente;
- Nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- Revoca del Presidente dell'Assemblea;
- Approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- Approvazione del regolamento di partecipazione degli Enti soci alle spese aziendali ove non previsto negli atti fondamentali;
- Nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- Proposte di modifica dello Statuto e della Convenzione;
- Proposta di scioglimento;
- Contrazione di mutui, acquisto e alienazione di beni immobili se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- Accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- Modifica della quote di partecipazione al voto e alla spesa, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10.

2. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nei primi due scrutini non si perviene alla maggioranza qualificata di cui al comma 1, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti rispettivamente alla Presidenza e alla Vice presidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi, in termini di voti individuali degli Enti soci espressi dall'Assemblea, nelle distinte votazioni per le due cariche, in deroga al disposto del successivo comma 4.

3. Le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nei primi due scrutini non si perviene alla maggioranza qualificata di cui al comma 1, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati i candidati che, nell'ordine, abbiano conseguito il maggior numero di suffragi, in termini di voti individuali degli Enti soci espressi dall'Assemblea, nelle distinte votazioni per le due cariche, in deroga al disposto del successivo comma 4.

4. Ciascun Ente proprietario può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun Ente socio si fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è il Sindaco (o suo delegato) di uno degli Enti soci. Dura in carica tre anni, ed è rinnovabile salvo cessazione dalla carica.

2. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- Convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- Trasmette agli Enti soci gli atti fondamentali dell'Azienda;
- Adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista, l'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota e a parità di quote, dal membro più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art. 27

Consiglio di Amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.

3. È composto da 3 membri compreso il Presidente, di cui almeno 1 in rappresentanza degli Enti soci con meno di 5.000 abitanti, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.

4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'Azienda.

5. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni, ed è rinnovabile per ulteriori due mandati.

6. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene a scrutinio palese secondo la seguente procedura:

- il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti degli Enti soci, pervenute a seguito di avviso pubblico, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea dei soci per la votazione, con le modalità di cui all'art. 25 co. 3;
- a seguito della votazione la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 28

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato alla carica di Presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:

- essere Amministratore o dipendente o collaboratore di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni svolte ed ai servizi erogati sullo stesso territorio;
- incorrere nelle cause ostative, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni nonché ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;
- essere Sindaco, Consigliere o Assessore comunale;

- essere parente o affine, fino al terzo grado, di Sindaco, Consigliere o di Assessore comunale.

Art. 29

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o dei due Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervergono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea.

7. Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

8. Le singole dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea e per conoscenza agli membri del Consiglio di Amministrazione, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

9. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30

Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- Predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- Sottopone all'Assemblea i Piani e i Programmi Annuali, ivi compresi i criteri di ripartizione dei costi tra gli enti soci;
- Delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- Delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

Competono, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- la nomina del Direttore;

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 16 agosto 2017

- il conferimento di incarichi, su proposta del Direttore, di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito dal regolamento per gli acquisti;
 - l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
 - la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
 - la vigilanza sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - la definizione del regolamento inerente la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - l'approvazione delle tariffe o le partecipazioni al costo dei servizi secondo le linee e gli indirizzi di politica tariffaria determinati dall'assemblea dei soci;
 - l'approvazione del Piano Anticorruzione e trasparenza predisposto dal Responsabile Anticorruzione;
 - l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente e al Direttore;
 - ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo sempre che rientri nelle competenze istituzionali di tale organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, con formale delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.
4. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.

Art. 32 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, su richiesta del proprio Presidente, ovvero dei due consiglieri.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei all'Azienda ed agli Enti soci, per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art. 33 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento temporaneo del Presidente la rappresentanza legale è esercitata dal consigliere di amministrazione più anziano.

Spetta inoltre al Presidente:

- promuovere l'attività dell'Azienda;
- convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- adottare, verificata la necessità e l'urgenza, in caso di impossibilità di funzionamento del CDA e solo per atti urgenti e improrogabili, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- emanare direttive per l'attuazione degli indirizzi approvati dagli organi collegiali;
- sottoscrivere accordi con enti;

- sovrintendere al funzionamento Azienda;
- curare i rapporti con gli organi di informazione;
- sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
- firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione, che non sia di competenza di altri Organi dell'Azienda.

Art. 34 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica.

Alle selezioni possono partecipare i dipendenti dell'Azienda in possesso di adeguati titoli d'accesso alla qualifica dirigenziale e avente documentata competenza ed esperienza professionale.

2. La disciplina dell'accesso per pubblica selezione, la nomina della Commissione e la sua composizione, i requisiti per l'accesso sono contenuti nel Regolamento di Organizzazione.

3. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.

4. Il trattamento economico del Direttore è regolato mediante contratto di natura pubblica o privata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

5. Il contratto del Direttore può essere risolto prima della scadenza, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, soltanto per giuste cause ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile o per valutazione negativa della prestazione, secondo la disciplina procedurale contenuta nel Regolamento di Organizzazione che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli Organi di Governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. Competono al Direttore gli atti di gestione, la direzione degli uffici e gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, esclusi quelli di competenza del Presidente.

4. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

5. In particolare, il Direttore:

- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
- partecipa, quando richiesto, con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifici provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- può essere nominato Responsabile Anticorruzione;

6. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 36 Revisore dei Conti

1. L'Organo di Revisione è composto da uno a tre membri nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti presso il MEF.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea con la stessa delibera di nomina secondo normativa vigente.

3. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Non può ricoprire la medesima carica il Revisore legale dei conti di un Ente socio.

5. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 37 **Regolamento di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'Organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda.

Art. 38 **Personale**

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze, o in subordine e comunque nella misura strettamente necessaria a garantire la buona gestione dell'Azienda, con altre forme contrattuali.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell'Azienda, individuando i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure e coerentemente con la normativa valida per gli Enti Locali.

TITOLO V LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 39 **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito dagli Enti soci;
- dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.

2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

Art. 40 **Finanza**

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- conferimenti di capitale da parte degli Enti soci;
- quote di partecipazione degli Enti soci, commisurate a quanto determinato ai sensi del preced. art. 12;
- contributi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- contributi a specifica destinazione;
- proventi derivanti da prestazioni o servizi a soggetti terzi;
- prestiti o accensione di mutui;
- Altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Art. 41

Contabilità e Bilancio

1. L'Azienda conforma la propria gestione ai principi contenuti nell'art. 114 del Testo Unico 267/2000 e adotta a tal proposito un Regolamento di contabilità contenente la disciplina specifica in materia economico-finanziaria.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda speciale;
- il budget economico almeno triennale;
- il bilancio di esercizio;
- il piano degli indicatori di bilancio

3. Gli atti di cui alle precedenti lettere si intendono approvati se nel termine di 60 giorni dalla ricezione al protocollo del Comune, il Consiglio comunale non abbia adottato formale provvedimento di diniego, dandone, nel medesimo termine, comunicazione all'Azienda.

Art. 42

Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla Legge, nel rispetto di quanto contenuto nel vigente codice dei contratti pubblici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Modifiche Statutarie

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun Ente socio e al Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli comunali degli Enti soci e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci, successiva alla convocazione dall'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione.

Art. 44

Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 45

Prima Adunanza dell'Assemblea

1. La prima adunanza viene convocata, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dal componente dell'Assemblea dei soci che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta sino alla nomina del Presidente.

2. Nella prima adunanza l'Assemblea dei soci adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente, nonché del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione e del Piano Programma.

Art. 46

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 16 agosto 2017

Codice civile e nelle altre leggi, o disposizioni regolamentari, vigenti in materia.

2. Al presente statuto si applica la Legge italiana.

_____ • _____

ALLEGATO N. 1 - ART. 9

COMUNE	N. ABITANTI	Al Capitale di dotazione
	Al 31/12/2008	
Carpiano	3.600	€ 1.800,00
Cerro al L.	4.844	€ 2.422,00
Colturano	1.985	€ 992,50
Dresano	2.857	€ 1.428,50
Melegnano	16.859	€ 8.429,50
San Donato Milanese	32.594	€ 16.297,00
San Zenone al Lambro	4.075	€ 2.037,50
Vizzolo Predabissi	3.939	€ 1.969,50
	70.753	€ 35.376,50

_____ • _____

ALLEGATO N. 2 - ART. 10

DEMOGRAFICA ATTUALE E CONFERIMENTI A BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Pesatura votazioni Assemblea Consortile con demografica al 01.01.16 - fonte ISTAT

Comune	DEMOGRAFICA	%	40%	CONFERIMENTO	%	60%	TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI
CARPIANO	4.122	5,65%	22,58	€ 93.307,87	5,21%	31,28	53,86
CERRO AL LAMBRO	5.061	6,93%	27,72	€ 252.412,58	14,10%	84,62	112,34
COLTURANO	2.100	2,88%	11,50	€ 199.130,56	11,13%	66,75	78,26
DRESANO	3.059	4,19%	16,76	€ 167.228,78	9,34%	56,06	72,82
MELEGNANO	17.716	24,26%	97,05	€ 592.946,58	33,13%	198,77	295,82
SAN DONATO M.SE	32.492	44,50%	177,99	€ 165.009,12	9,22%	55,32	233,31
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.496	6,16%	24,63	€ 65.768,81	3,67%	22,05	46,68
VIZZOLO PREDABISSI	3.974	5,44%	21,77	€ 254.013,37	14,19%	85,15	106,92
TOTALE	73.020	100,00%	400,00	€ 1.789.817,67	100,00%	600,00	1.000,00